

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIALE GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE CON AUTISMO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione E' costituita l'associazione "A.L.B.A. Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall' Autismo con l'ABA" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile anche come " A.L.B.A. ONLUS", con sede in Pescara, Via D'Avalos,66. Essa è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, O.N.L.U.S., con fini di solidarietà sociale.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - Durata L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 3 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell' Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati.

Articolo 4 - Oggetto e scopo

La presente Associazione esercita le attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:

- Persegue l'immediata accessibilità, nel territorio della Regione Abruzzo, del trattamenti educativo/comportamentali riconducibili alla metodologia ABA (Applied Behaviour Analysis)
- Aiuta ed incoraggia l'avvio precoce delle terapie educativo/comportamentali
- Promuove la diffusione della metodologia nell'ambito di tutta la società civile interessata alle problematiche della sindrome dello spettro autistico quali genitori, educatori, insegnanti, personale medico e paramedico, operatori del sociale, della comunicazione di massa e dello spettacolo a livello regionale
- Favorisce l'aggiornamento e la formazione oltre che dei soci, anche del personale impegnato nella terapia, degli educatori, insegnanti, personale medico e paramedico e operatori del sociale.
- Promuove la nascita di centri per la riabilitazione sanitaria e sociosanitaria di Adulti e Bambini affetti da Autismo e/o patologie generanti disturbi dell'apprendimento e/o ritardi mentali. Può assumere la gestione di tali Centri sia per quanto riguarda l'aspetto strutturale ed organizzativo che di Responsabilità formale verso la Pubblica Sanità ed il Pubblico Sociale rispettandone le norme ed in generale la regolamentazione prevista.

Organizza servizi domiciliari di riabilitazione anche in collaborazione con gli enti territoriali le organizzazioni sanitarie pubbliche e private.

Organizza tirocini formativi in collaborazione con le università e con gli albi delle professioni sanitarie e sociosanitarie e con qualsiasi altro ente accreditato.

Si adopera per favorire la formazione a tutti i livelli anche a supporto del settore pubblico con gli strumenti messi a disposizione dalle leggi e regolamenti sia degli enti locali che dello stato e della comunità europea;

Organizza attività di volontariato;

Svolge promozione di attività di auto aiuto tra i genitori e i parenti;

Si adopera per migliorare la qualità delle vite dei genitori e dei parenti dei di-

sabili.

Difende i diritti dei disabili e delle loro famiglie favorendo ove possibile progetti di advocacy e di self advocacy.

Promuove Organizza e svolge attività sociali esterne

Promuove ed organizza attività presso la scuola e/o centri di istruzione;

Svolge Ricerca nell'ambito delle tecniche comportamentali ed affini

L'Associazione prevede espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

• Inoltre l'Associazione si propone (in modo non esaustivo) di:

a) Raccogliere con ogni metodica permessa dalla legge i fondi necessari al perseguimento degli scopi associativi compresa la destinazione di lasciti e legati testamentari.

b) Indire concorsi e rassegne, organizzare dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla diffusione della metodologia.

c) Curare pubblicazioni, edizioni nastro-video-discografiche nonché fotografiche ed istituire un sito web ed ogni altro mezzo che lo sviluppo tecnologico mette a disposizione

d) Stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con centri clinici e diagnostici sull'autismo

e) Agevolare la nascita in ambito locale e regionale di una competenza professionale ABA, allacciando rapporti di collaborazione con centri specializzati in ambito educativo/comportamentale disponibili a collaborare in questo senso

f) Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere.

g) Progettare, Realizzare, Organizzare e Gestire:

centri di riabilitazione in conformità alla legge Regionale del 31 luglio 2007 n. 32

- centri di salute mentale residenze sanitarie riabilitative ed assistenziali

- comunità educative e ricreative per l'infanzia e l'adolescenza

- comunità familiari

- servizi itineranti per disabili e loro famiglie

- centri estivi

- "servizi tempo" per le famiglie

- servizi riabilitativi domiciliari

servizi educativi domiciliari

servizi ricreativi domiciliari

servizi educativi scolastici

servizi di sostegno alle funzioni genitoriali

servizi sociali esterni per lo sviluppo delle capacità comunicative e sociali dei disabili

servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale

Servizi logistici e di trasporto connesse alle attività precedenti

Ogni altra attività affine, integrativa o connessa a tutte le precedenti per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio sociale;

Inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra

l'altro concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui l'associazione aderisce.

L'associazione può erogare donazioni, contributi, liberalità in sintonia con l'oggetto sociale e/o a soggetti che perseguono analoghe finalità/attività infine può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno definite da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione può svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le attività contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento degli scopi. Inoltre, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali o strumentali a quelle istituzionali, ad esse direttamente connesse, effettuate nei confronti di chiunque al fine di raccogliere i mezzi finanziari occorrenti. Tali attività possono consistere in: 1) Organizzazioni di manifestazioni, congressi, feste, e simili; 2) Offerta al pubblico di oggetti anche nuovi di modico valore

Le attività connesse sopraindicate non devono essere mai prevalenti su quelle istituzionali. Le attività istituzionali e connesse potranno essere gestite in proprio o per conto altrui ed anche tramite terzi. Sia per le attività istituzionali che per le attività connesse verranno rispettati gli obblighi di legge relativi agli adempimenti formali e contabili.

TITOLO II - ADERENTI

Articolo 5 - Ammissione

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno promosso ed hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che ne facciano richiesta (persone fisiche e/o giuridiche), ne condividano le finalità e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione che fossa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine indicato, si intende che essa è stata accolta sulla base del principio del silenzio assenso. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a rendere comprensibile la moti-



vazione di diniego.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo ovvero versino anche, una tantum, un contributo di rilevante valore. Sono, altresì, Sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente nell'attività dell'Associazione indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario.

Articolo 6 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. E' ammesso il solo rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 - Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

Articolo 9 - Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi che contrastino con le finalità dell'Associazione, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità disciplinate per le votazioni di cui al presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

TITOLO 111- ORGANI

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti
- b) Il Consiglio direttivo
- c) il Presidente del Consiglio direttivo
- d) il segretario
- e) il collegio dei revisori, se nominato.

Articolo 11 - Composizione dell' Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell' Associazione sia Fondatori che Ordinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall' Assemblea.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo (entro il mese di Aprile dell'esercizio successivo).

Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante il mezzo che riterrà più idoneo a raggiungere tutti i soci. La comunicazione conterrà l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, indirizzata a tutti gli aderenti risultante dal Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga all'indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei SOCI.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; b) provvede alla nomina, quando occorra, del Consiglio direttivo; c) provvede alla nomina, quando occorra, dei componenti del Collegio dei Revisori; d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e) delibera sulle modifiche al presente Statuto; f) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuire ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

Articolo 14 - Validità dell' Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Articolo 15 - Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci Fondatori e Ordinari regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 16 - Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili e possono candidarsi solo i Soci Fondatori e i Soci ordinari. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendo ne la convalida alla prima Assemblea annuale.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza da Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nonché del libro degli Aderenti.

Articolo 17- Il Presidente del Consiglio del consiglio direttivo

Il presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Al presidente spetta, altresì, la facoltà di incassare somme per qualsiasi importo, rilasciare quietanza con l'esonero da responsabilità per la cassa pagatrice, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare su di essi, sottoscrivere contratti per forniture di servizi.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e ne cu-

ra l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Presidente per conto dell'Associazione, cura l'idonea pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredando il di idonee relazioni.

Articolo 18 - Il Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori se nominato, è composto di tre persone, anche non soci eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni, sono rieleggibili. Il collegio dei revisori: controlla la gestione patrimoniale e finanziaria dell'associazione accertando il rispetto delle norme di legge; presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione con eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico finanziario.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 20 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rimborsabile, né rivalutabile.

Articolo 21 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 22 - Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo mese di aprile come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2 - BIS D.P.R. n. 917/1986:

"Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

L'Associazione potrà concedere erogazioni gratuite nei confronti di altre Onlus per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale,

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale è dimostrata dalla tracciabilità della donazione,

attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento, e dall'esistenza di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti dell' Associazione sia in prima sia in seconda convocazione che provvederà contestualmente alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo del terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Firmato in originale in calce ed a margine: LEMME VICTORIANO - MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO

È copia conforme all'originale.

Montesivano

21 MAR 2016

